
ITALMOBILIARE S.P.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221 DEL 12 MARZO
2010
(COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO)

INDICE

- 1) Premessa
 - 2) Definizioni
 - 3) Ambito di Applicazione della Procedura. Identificazione delle Parti Correlate, delle Parti Individuate e delle Parti a Indice di Correlazione
 - 4) Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate, Parti Individuate, o Parti a Indice di Correlazione
 - 5) Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
 - 6) Istruttoria e approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza
 - 7) Istruttoria e approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza
 - 8) Approvazione di Delibere-quadro
 - 9) Operazioni compiute per il tramite di società controllate
 - 10) Presidi Equivalenti
 - 11) Esclusioni ed esenzioni
 - 12) Informativa
 - 13) Report periodico delle Operazioni con Parti Correlate
 - 14) Disposizioni finali
- Allegato 1
- Allegato 2

1) Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (“**Italmobiliare**” o la “**Società**”), ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. e dell’art. 4, commi 1 e 3, del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato (il “**Regolamento Parti Correlate**”), ha adottato misure volte ad assicurare che le operazioni poste in essere con parti correlate alla Società, direttamente o per il tramite di società controllate, vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

In particolare, in data 12 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare ha approvato la presente procedura (la “Procedura”), previo parere favorevole rilasciato in data 3 novembre 2010 dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. La Procedura è stata successivamente modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2013 previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate del 30 ottobre 2013. La Procedura è stata modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2014 previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate del 7 novembre 2014. È stata aggiornata, esclusivamente per recepire un mutamento organizzativo, in data 2 maggio 2018. È stata infine modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2018 previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate del 17 luglio 2018.

2) Definizioni

2.1 Ai fini della presente Procedura, valgono le seguenti definizioni:

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti a seguito della valutazione effettuata sulla base dei principi di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Amministratore Indipendente Non Correlato: rispetto a un’Operazione, ciascun Amministratore Indipendente, quando né tale Amministratore Indipendente, né una sua parte correlata è controparte dell’Operazione.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero **Comitato:** il comitato istituito ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento Parti Correlate composto da tre Amministratori Indipendenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Controllare/Controllo: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie società controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;

il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto: la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

Funzione Responsabile: la funzione competente per la singola Operazione secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società. Con specifico riferimento alle Operazioni compiute per il tramite di società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere.

Gruppo Italmobiliare: Italmobiliare e le società incluse nel suo bilancio consolidato in quanto Società Controllate o Collegate.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Si presume del pari un'Influenza Notevole laddove la Società possieda una partecipazione pari o superiore al 3% di una società quotata su mercati regolamentati.

Interessi Significativi: ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del Regolamento Parti Correlate e dal successivo art. 11 della presente Procedura, si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le Società Controllate o Collegate di Italmobiliare che siano controparti di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestionali della Società, della Società Controllata o della Società Collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è

portatrice un'altra Parte Correlata. Possono considerarsi sussistenti Interessi Significativi qualora la Parte Correlata (i) sia un Dirigente con Responsabilità Strategiche sia di Italmobiliare che della Società Controllata o Collegata e benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale Società Controllata o Collegata; (ii) sia titolare nella Società Controllata o nella Società Collegata di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati è superiore al peso effettivo della partecipazione che la medesima Parte Correlata detiene direttamente o indirettamente nella Società. Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

Joint Venture: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

Operazioni Compiute per il Tramite di Società Controllate: le Operazioni effettuate dalle Società Controllate da Italmobiliare con Parti Correlate e sottoposte al suo preventivo esame ovvero alla sua preventiva approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte di Italmobiliare o dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali di Italmobiliare;

Operazione con Parti Correlate ovvero **Operazione:** qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. In ogni caso, si devono ritenere incluse in tale nozione: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche. Non si devono ritenere Operazioni con Parti Correlate quelle rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni.

Operazioni di Importo Esiguo: le Operazioni il cui ammontare non superi Euro 500.000 per singola Operazione e l'ammontare complessivo di Euro 1.000.000 in ragione d'anno, con una stessa parte, se compiute con Parti correlate - Persone giuridiche o associazioni professionali ed Euro 300.000 per singola Operazione e l'ammontare complessivo di Euro 600.000 in ragione d'anno, con una stessa parte, se compiute con Parti correlate - Persone fisiche.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: tutte le Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alle soglie ivi previste.

Operazioni di Minore Rilevanza: tutte le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria del Gruppo Italmobiliare. Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, si considerano in ogni caso Operazioni Ordinarie:

- (a) l'attività di compravendita (*trading*) di strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati;
- (b) la stipula di contratti di finanziamento a favore di altre società del Gruppo Italmobiliare o comunque nell'interesse di una o più società appartenenti al Gruppo Italmobiliare;
- (c) il rilascio di garanzie a favore di altre società del Gruppo Italmobiliare o comunque nell'interesse di una o più società appartenenti al Gruppo Italmobiliare;
- (d) tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come di "investimento" o "finanziarie", ad eccezione di quelle connesse all'attività operativa, tra le quali la gestione di tesoreria e i contratti di prestazione di servizi aventi ad oggetto, fra l'altro, le consulenze in materia amministrativa, finanziaria, contrattualistica, tributaria, societaria e legale nonché la gestione dei servizi di amministrazione del personale, i servizi IT e la gestione delle relazioni esterne;
- (e) le Operazioni Ordinarie di Investimento.

Operazioni Ordinarie di Investimento: le Operazioni di sottoscrizione da parte della Società di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti e/o gestiti da, o comunque riferibili o collegati a, Parti Correlate.

Parte Correlata: un soggetto che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) Controlla la Società, ne è Controllato, o è sottoposto a comune Controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;

-
- (iii) esercita Controllo Congiunto sulla Società;
 - (b) è una Società Collegata della Società;
 - (c) è una Joint Venture in cui la Società è una partecipante;
 - (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua Controllante;
 - (e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) o (d);
 - (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
 - (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai sensi dell'art. 10 e delle definizioni di Amministratore Indipendente Non Correlato e di Socio Non Correlato di cui al presente art. 2, “**parte correlata**” significa, con i necessari adattamenti e laddove applicabile, Parte Correlata.

Parte a Indice di Correlazione: ogni soggetto che possa esercitare, anche congiuntamente ad altri, un'influenza significativa sulla decisione di Italmobiliare di effettuare una determinata operazione o sulle condizioni economiche della stessa, alla luce dei seguenti indici di correlazione:

- (a) indici di correlazione attivi:
 - (i) la detenzione, diretta o indiretta, da parte di Italmobiliare, di una partecipazione in altra società con azioni negoziate sui mercati regolamentati italiani o esteri pari o superiore al 3% del capitale rappresentativo dei diritti di voto nelle assemblee;
 - (ii) la detenzione, diretta o indiretta, da parte di Italmobiliare, di una partecipazione in altra società con azioni negoziate sui mercati regolamentati italiani o esteri pari o superiore al 3% del capitale rappresentativo dei diritti di voto nelle assemblee, laddove la società partecipata detenga a sua volta in Italmobiliare una partecipazione di ammontare pari o superiore al 3% del capitale rappresentativo dei diritti di voto nelle assemblee di Italmobiliare;

(iii) la partecipazione da parte di Italmobiliare a patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee di società con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri;

(b) indici di correlazione passivi:

(i) la detenzione, diretta o indiretta, da parte di un qualsiasi soggetto, di una partecipazione in Italmobiliare, pari o superiore al 3% del capitale rappresentativo dei diritti di voto nelle assemblee;

(ii) la partecipazione da parte di qualsiasi soggetto a patti, in qualsiasi forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee di Italmobiliare;

(c) altri indici di correlazione:

(i) l'esistenza di uno o più amministratori in comune con Italmobiliare.

Parte Individuata: ciascuno dei seguenti soggetti:

(a) ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza;

(b) ciascun organismo di investimento collettivo del risparmio, fondazione o associazione senza scopo di lucro, istituito e/o gestito da, o comunque riferibile o collegato a Parti Correlate;

(c) ciascuna entità che partecipi insieme alla Società o a una o più Società Controllate dalla Società, a Joint Venture che rivestano un significativo rilievo economico per la Società.

Presidi Equivalenti: i presidi indicati nel successivo art. 13.

Società Collegata: un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata: un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, Controllata da un'altra entità.

Società Controllate Rilevanti, le Società Controllate di Italmobiliare, aventi significativa rilevanza, identificate annualmente dal Consigliere Delegato di Italmobiliare.

Socio Non Correlato: rispetto a un'Operazione, ciascun socio della Società, quando né tale socio, né una sua parte correlata è controparte dell'Operazione.

Stretto Familiare: ciascun familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei suoi rapporti con la Società. Essi includono in ogni caso:

(a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

3) Ambito di Applicazione della Procedura. Identificazione delle Parti Correlate, delle Parti Individuate e delle Parti a Indice di Correlazione

3.1 La Procedura si applica alle Parti Correlate, nonché, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Parti Correlate, alle Parti Individuate e alle Parti a Indice di Correlazione. Al fine di tale applicazione, il termine "Operazione", quando utilizzato in relazione a una o più Parti Individuate o Parti a Indice di Correlazione significa: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e, a seconda dei casi, una o più di tali Parti, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

3.2 Ai fini dell'applicazione della Procedura, la Direzione Affari Societari, con il supporto delle funzioni interessate, procede, sulla base delle informazioni pervenute alla Società o comunque già disponibili, alla mappatura delle Parti Correlate, delle Parti Individuate e delle Parti a Indice di Correlazione, utilizzando se del caso, ai fini della richiesta ai soggetti interessati, i modelli Allegati sub 1 e 2 alla Procedura. Ai fini della mappatura la Direzione Affari Societari riceve periodicamente dalla Direzione Amministrativa l'elenco delle Società Controllate, delle Joint Ventures, delle Società Collegate di Immobiliare, nonché delle Parti Individuate di cui alla lettera c) della relativa definizione.

3.3 La Direzione Affari Societari aggiorna periodicamente e comunque almeno una volta all'anno la mappatura delle Parti Correlate, delle Parti Individuate e delle Parti a Indice di Correlazione, avvalendosi delle informazioni pervenute alla Società o comunque disponibili.

3.4 La mappatura è messa a disposizione dei titolari delle varie Funzioni Responsabili.

4) Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate, Parti Individuate, o Parti a Indice di Correlazione

4.1 Prima di effettuare qualsiasi operazione, la Funzione Responsabile verifica se, sulla base della mappatura, la controparte risulti essere una Parte Correlata, una Parte Individuata o una Parte a Indice di Correlazione e, in caso affermativo, se si tratta di Operazione di Importo Esiguo.

-
- 4.2 Qualora l'operazione sia con Parte Correlata, con Parte Individuata o con Parte a Indice di Correlazione e non sia Operazione di Importo Esiguo, la Funzione Responsabile comunica alla Direzione Affari Societari i dati sull'Operazione, affinché quest'ultima, avvalendosi del supporto delle funzioni interessate, verifichi:
- (i) se l'Operazione rientra nei casi di esenzione di cui all'art. 11 della Procedura, diversi delle Operazioni di Importo Esiguo;
 - (ii) se l'Operazione sia in attuazione di una Delibera-quadro adottata ai sensi del successivo art. 8; e
 - (iii) se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
- 4.3 Nel caso in cui, anche a seguito della verifica di cui al precedente art.4.2, la Direzione Affari Societari non sia certa della riconducibilità dell'Operazione alla categoria delle Operazioni Ordinarie ovvero dell'equivalenza delle condizioni dell'Operazione a quelle di mercato, la valutazione è rimessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 4.4 Qualora, sulla base delle risultanze della verifica effettuata dalla Direzione Affari Societari, si tratti di Operazione:
- (i) con Parte Correlata o con Parte Individuata non esentate, la stessa sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, fornendo tempestivamente ad esso le informazioni ricevute dalla Funzione Responsabile. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate applicherà le previsioni di cui al successivo art. 6 qualora si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza o le previsioni di cui al successivo art. 7 qualora si tratti di Operazione di Minore Rilevanza; o
 - (ii) con Parte a Indice di Correlazione non esentata, la stessa sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato fornendo tempestivamente a esso le informazioni ricevute dalla Funzione Responsabile, quando: a) la singola Operazione con Parte a Indice di Correlazione superi l'ammontare di 750.000 euro; ovvero b) più Operazioni con la medesima Parte a Indice di Correlazione superino nel medesimo anno l'ammontare cumulato di euro 1.500.000. In questi casi, il Comitato applicherà le previsioni di cui al successivo articolo 7. Anche al fine di consentire l'applicazione del precedente punto b), la Direzione Amministrativa comunica ogni trimestre ai compo-

nenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate le Operazioni concluse con Parte a Indice di Correlazione. Tale comunicazione deve contenere elementi descrittivi dell'operazione, della Parte con la quale è stata conclusa, degli indici di correlazione e delle condizioni economiche della stessa. Il Comitato, alla luce di tale comunicazione trimestrale, può individuare, sulla base di indicatori attinenti, a titolo di esempio, la frequenza, l'ammontare, le condizioni economiche, la tipologia delle operazioni, le relative circostanze di fatto e di diritto, eventuali ulteriori Operazioni da sottoporre al procedimento di cui al successivo art. 7.

4.5 Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 11, diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo ovvero costituisca esecuzione di una Delibera-quadro, la Direzione Affari Societari ne informa la Funzione Responsabile. Tale funzione dovrà informare senza indugio la Direzione Amministrativa del compimento dell'Operazione affinché quest'ultima possa aggiornare il report di cui al successivo art. 13.1.

5) Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

5.1 Ove non abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione, il Comitato nomina il proprio presidente, e, su proposta di quest'ultimo, un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni e gli altri compiti previsti dalla presente Procedura.

5.2 I componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo art. 10.

5.3 Il Comitato si riunisce ogniqualvolta venga convocato dal presidente del Comitato ovvero su richiesta del presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero della Direzione Affari Societari nei casi di cui al precedente art. 4.3. La convocazione può avvenire senza formalità (anche in forma orale).

5.4 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di inter-

venire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso la relativa documentazione. Il presidente può di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato altri soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del comitato stesso.

5.5 Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza degli aventi diritto.

5.6 Le riunioni del Comitato risultano da verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono conservati a cura del segretario in ordine cronologico.

6) Istruttoria e approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

6.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società approva le Operazioni di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2 Al fine del rilascio di un parere motivato e di assicurare il coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nelle trattative:

(i) la Funzione Responsabile dovrà fornire con congruo anticipo alla Direzione Affari Societari e all'organo delegato informazioni complete e adeguate in merito all'Operazione. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue Società Controllate. La Direzione Affari Societari provvederà a trasmettere tali informazioni al Comitato;

(ii) il Comitato avrà la facoltà, per il tramite della Direzione Affari Societari, di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;

(iii) qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà attentamente valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

-
- 6.3 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ad esito delle attività di cui al precedente comma 6.2, approva il proprio motivato parere in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.
- 6.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovrà trasmettere con congruo anticipo al Consiglio di Amministrazione:
- (i) un'informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione di Maggiore Rilevanza da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno la natura della correlazione, i termini e le condizioni dell'Operazione, la tempistica, il procedimento valutativo seguito e le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue Società Controllate;
 - (ii) il parere reso ai sensi del precedente comma 6.3; e
 - (iii) gli altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione ai sensi del precedente comma 6.2 (iii).
- 6.5 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate abbia espresso un preventivo motivato parere contrario al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza o abbia espresso un parere condizionato o con rilievi, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà: (i) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza previo integrale recepimento dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, o in alternativa (ii) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato a condizione che il compimento dell'Operazione sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 6.8, sempreché tale possibilità sia prevista nello statuto sociale ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ.; o infine (iii) non approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza e quindi non dare esecuzione alla stessa.
- 6.6 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.7 In relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ., per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della propo-

sta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione le precedenti disposizioni del presente art. 6.

- 6.8 Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'Assemblea l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l'Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 6.9 Successivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Assemblea in ordine all'Operazione, la Direzione Affari Societari comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione alla Funzione Responsabile.

7) Istruttoria e approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza

- 7.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'organo delegato competente approva le Operazioni di Minore Rilevanza, previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.2 Al fine di consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia:
- (i) la Funzione Responsabile dovrà fornire con congruo anticipo alla Direzione Affari Societari informazioni complete e adeguate in merito all'Operazione. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue Società Controllate. La Direzione Affari Societari provvederà a trasmettere tali informazioni al Comitato;
 - (ii) qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a sog-

-
- getti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 7.3 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, a esito delle attività di cui al precedente comma 7.2, approva il proprio motivato parere in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza.
- 7.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovrà trasmettere con congruo anticipo all'organo competente a deliberare l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza:
- (i) un'informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione di Minore Rilevanza da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno la natura della correlazione, i termini e le condizioni dell'Operazione, la tempistica, il procedimento valutativo seguito e le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue Società Controllate;
 - (ii) il parere reso ai sensi del precedente comma 7.3; e
 - (iii) gli altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione ai sensi del precedente comma 7.2 (ii).
- 7.5 I verbali delle deliberazioni di approvazione del Consiglio di Amministrazione ovvero la decisione dell'organo competente devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.6 Successivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione ovvero alla decisione dell'organo competente in ordine all'Operazione, la Direzione Affari Societari comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione alla Funzione Responsabile.

8) Approvazione di Delibere-quadro

- 8.1 Ai fini della Procedura, sono ammesse delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società di serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione (le “**Delibere-quadro**”).
- 8.2 Le Delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indi-

care, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle delibere stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento, e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.

- 8.3 Alle Delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della specifica Delibera-quadro, cumulativamente considerate. Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7.

9) Operazioni Compiute per il Tramite di Società Controllate

- 9.1 Le Operazioni Compiute per il Tramite di Società Controllate, e che non rientrino nei casi di esenzione di cui all'articolo 11, devono essere sottoposte al previo parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 9.2 Al fine di quanto previsto dal presente articolo, la Funzione Responsabile, verifica preliminarmente, sulla base della mappatura, se la controparte dell'Operazione risulti essere una Parte Correlata, una Parte Individuata o una Parte a Indice di Correlazione e, in tal caso, se si tratta di Operazione di Importo Esiguo.
- 9.3 Qualora la controparte risulti una Parte Correlata, una Parte Individuata o una Parte a Indice di Correlazione e non si tratti di Operazione di Importo Esiguo, la Funzione Responsabile informa la Direzione Affari Societari a cui fornisce, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'Operazione e delle informazioni minime disponibili, un'informativa sull'Operazione, affinché la suddetta Direzione possa procedere alle verifiche di cui al precedente art. 4.2 e, se del caso, coinvolgere il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 9.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di autorizzare ovvero esaminare l'Operazione. Il Comitato provvede altresì all'invio del parere e dell'informativa sull'Operazione alla Direzione Affari Societari, la quale a sua volta li trasmette alla Funzione Responsabile.

9.5 Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa, la Funzione Responsabile, con il supporto delle funzioni interessate della società Controllata:

- (i) fornirà tempestivamente alla Direzione Affari Societari le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere, ove applicabili, agli obblighi informativi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento Parti Correlate;
- (ii) predisporrà una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

9.6 Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui ai precedenti articoli da 9.1 a 9.5, le Società Controllate sono tenute a fornire tempestivamente alla Direzione Affari Societari le informazioni sulle Operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere, ove applicabile, alla pubblicazione del documento informativo ovvero del comunicato stampa di cui, rispettivamente, all'art. 5 e all'art. 6 del Regolamento Parti Correlate.

10) Presidi Equivalenti

10.1 Nel caso in cui uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, o una o più parti correlate di tali membri, siano controparti di una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero di Minore Rilevanza (in ciascun caso, un tale membro è detto "Correlato"), devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- (i) qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti Correlato, il parere di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 9 è rilasciato da parte dei restanti due membri non Correlati del Comitato;
- (ii) qualora due dei membri del Comitato Parti Correlate risultino Correlati, il parere di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 9 è rilasciato dal restante membro del Comitato e dall'Amministratore Indipendente Non Correlato più anziano di età non appartenente al Comitato;
- (iii) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 9 è rilasciato dal Collegio Sindacale;

(iv) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 9 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

10.2 Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui alla presente Procedura si applicano anche nei confronti e a vantaggio dei soggetti individuati ai sensi del precedente art. 10.1.

11) Esclusioni ed esenzioni

11.1 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo di Italmobiliare, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

11.2 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui ai successivi artt. 12.5 e 12.6, la Procedura non si applica altresì alle Operazioni di seguito indicate:

- (a) Operazioni di Importo Esiguo;
- (b) Operazioni relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'Articolo 114-*bis* del TUF e le relative Operazioni esecutive;
- (c) deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle di cui al precedente art. 11.1, nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione;

-
- (iii) sia stata sottoposta al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
- (d) Operazioni Ordinarie concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo; per le Operazioni Ordinarie di Investimento, tali condizioni sono soddisfatte quando ricorrano, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni:
- (i) l'ente che è oggetto di sottoscrizione o offre in sottoscrizione quote di fondi, è una società di gestione del risparmio autorizzata ai sensi dell'art. 34, TUF;
- (ii) l'offerta in sottoscrizione è realizzata ai termini e alle condizioni previste da un regolamento approvato dagli organi competenti e valido per tutti gli investitori; e
- (iii) le dimensioni, l'oggetto e la frequenza dell'operazione non presentano aspetti di anomalia e sono coerenti con quelle che solitamente caratterizzano le operazioni effettuate dall'ente; in particolare, le quote del fondo sottoscritte dalla Società sono diffuse tra un normale numero di investitori e, in ogni caso, sono sottoscritte dalla Società in misura inferiore al 20%;
- resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di adempiere alle disposizioni in materia di informativa di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del Regolamento Parti Correlate;
- (e) Operazioni urgenti che non rientrino nella competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente all'introduzione di apposita clausola nello statuto e a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate;
- (f) Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché alle Operazioni con Società Collegate alla Società, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate.

11.3 Le ipotesi di esenzione previste nel presente articolo trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni Compite per il Tramite di Società Controllate di cui al precedente art. 9. Per quanto concerne specificamente l'esenzione per le Operazioni

Ordinarie di cui al precedente art. 11.2, lett. d), al fine della valutazione del carattere ordinario dell'Operazione rileverà l'attività svolta dalla Società Controllata, eccetto laddove la Società Controllata sia una società veicolo costituita allo scopo di compiere tale Operazione, nel qual caso la verifica dell'ordinarietà deve essere compiuta anche con riguardo ad almeno una tra le attività svolte dal Gruppo Italmobiliare.

11.4 Le ipotesi di esenzione previste nel presente articolo, laddove applicabili, si estendono *mutatis mutandis* anche alle Operazioni con Parti Individuate e alle Operazioni con Parti ad Indice di Correlazione.

12) Informativa

12.1 Fermi gli obblighi informativi di cui al Regolamento Parti Correlate, l'Amministratore Delegato, sulla base delle informazioni ricevute dalle funzioni competenti per le Operazioni, è tenuto a fornire un'informativa:

- (a) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, delle Operazioni di Minore Rilevanza e delle Operazioni di Maggiore Rilevanza eseguite, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'Operazione, ai termini e alle condizioni dell'Operazione, al procedimento valutativo seguito, alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e le sue Società Controllate; e
- (b) al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, dell'esecuzione di ciascuna delibera rientrante nell'ambito della Delibera-quadro.

12.2 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza da realizzarsi anche da parte di Società, italiane o estere, Controllate dalla Società, quest'ultima, mediante la Direzione Affari Societari, dovrà predisporre un documento informativo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento Parti Correlate.

12.3 Qualora la Società, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una Parte Correlata o con una Parte Individuata, o con soggetti correlati sia a tale Parte sia alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate, ove cumulativamente considerate, la Direzione Affari Societari, dovrà predisporre un documento

informativo. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento Parti Correlate.

- 12.4 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 596/2014, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società. Qualora il parere del Comitato sia condizionato all'accoglimento di determinati, specifici rilievi, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria nell'ipotesi in cui tali rilievi siano stati recepiti dall'organo competente a deliberare l'Operazione.
- 12.5 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'art. 5, comma 8 del Regolamento Parti Correlate. L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 12.6 Qualora un'Operazione sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'art. 6 del Regolamento Parti Correlate.

13) Report Periodico delle Operazioni

- 13.1 Le funzioni responsabili dell'Operazione devono informare senza indugio la Direzione Amministrativa circa le Operazioni poste in essere con Parti Correlate o Parti Individuate. La Direzione Amministrativa, con cadenza trimestrale invia al Comitato un'informativa sulle Operazioni escluse dall'ambito di applicazione della Procedura e

sulle ragioni dell'esclusione. Non sono incluse nel report le Operazioni afferenti alla remunerazione di cui all'art. 11.1 e all'art. 11.2 lettere b) e c) della Procedura.

13.2 La Direzione Amministrativa, con cadenza annuale, invia al Comitato un'informativa sulle operazioni concluse dalle Società Controllate Rilevanti con le proprie Parti Correlate. A tal fine le Controllate Rilevanti trasmettono alla Direzione Amministrativa le informazioni necessarie alla predisposizione del report.

14) Disposizioni finali

La Società ha ritenuto di non avvalersi: (i) della possibilità di definire un ammontare massimo di spesa per i servizi resi dagli esperti indipendenti in relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Parti Correlate e (ii) dell'ipotesi di esenzione per le Operazioni compiute in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento Parti Correlate.

Allegato 1

Dichiarazione di Correlazione per i dirigenti con responsabilità strategiche

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ domiciliato in _____, _____, in qualità di dirigente con responsabilità strategiche di Italmobiliare S.p.A., come definito dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, e dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata da Italmobiliare S.p.A. (la '**Procedura**'),

- i. premesso che ai sensi del Regolamento sono considerate parti correlate di Italmobiliare S.p.A. i dirigenti con responsabilità strategiche di Italmobiliare S.p.A. e/o del soggetto che la controlla, gli stretti familiari di tali dirigenti nonché le entità nelle quali sia i suddetti dirigenti sia i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- ii. preso atto delle definizioni di "*dirigente con responsabilità strategiche*", di "*stretti familiari*", di "*controllo*", di "*controllo congiunto*", di "*influenza notevole*" e di '*parte individuata*' di cui alla **Procedura**;

dichiara:

- di non esercitare su alcuna società o ente il controllo, il controllo congiunto o una influenza notevole, né di detenere in società o enti una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.
- di controllare, controllare congiuntamente, esercitare un'influenza notevole, ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

che ai fini del Regolamento devono considerarsi propri stretti familiari:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.	Grado di parentela

che tali stretti familiari controllano, controllano congiuntamente, esercitano un'influenza notevole, ovvero detengono comunque una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Familiare	Società / ente	C.F. / IVA	Sede

che le seguenti sono Parti Individuate ai sensi della lettera b) della relativa definizione nella Procedura:

Parte Individuata	Parte correlata cui la Parte Individuata è ascrivibile	C.F. / IVA	Sede

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il Sottoscritto autorizza Italmobiliare S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di privacy.

Data

Firma

Allegato 2

Dichiarazione di Correlazione per il soggetto controllante

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ domiciliato in _____, _____, nella sua qualità di legale rappresentante di _____ Codice Fiscale/P.IVA _____ sede legale _____, società controllante di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento**”) e dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata da Italmobiliare S.p.A. (la ‘**Procedura**’),

- A) premesso che ai sensi del Regolamento sono considerate parti correlate di Italmobiliare S.p.A. le società sottoposte a comune controllo, i dirigenti con responsabilità strategiche della società controllante Italmobiliare S.p.A., gli stretti familiari di tali dirigenti nonché le entità nelle quali sia i suddetti dirigenti sia i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- B) preso atto delle definizioni di “*dirigente con responsabilità strategiche*”, di “*stretti familiari*”, di “*controllo*”, di “*controllo congiunto*”, di “*influenza notevole*” e di “*parte individuata*” rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte nella Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società;

dichiara:

- A) che _____ esercita il controllo sulle seguenti società:

Denominazione sociale	C.F. / IVA	Sede

- B) che i suoi dirigenti con responsabilità strategiche (ivi inclusi gli amministratori e i sindaci effettivi) sono:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.

che le seguenti sono Parti Individuate ai sensi della lettera b) della relativa definizione nella Procedura:

Parte Individuata	Parte correlata cui la Parte Individuata è ascrivibile	C.F. / IVA	Sede

Si allega copia della dichiarazione di correlazione compilata dai propri dirigenti con responsabilità strategiche.

Il soggetto controllante si impegna a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il Sottoscritto autorizza Italmobiliare S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Data

Firma
